

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1575

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLIN, AIARDI, ALESSI, ANGELINI PIERO, ANTONUCCI, AZZOLINI, BARUFFI, BATTAGLIA PIETRO, BIAFORA, BIANCHI, BORRA, BORTOLAMI, BRUNETTO, BRUNI FRANCESCO, CACCIA, CAMPAGNOLI, CARRUS, CASINI CARLO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CILIBERTI, CRESCENZI, CIAFFI, COLONI, COSTA SILVIA, DAL CASTELLO, DEL MESE, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GARAVAGLIA, GELPI, GOTTARDO, GRIPPO, LAMORTE, LATTANZIO, LIA, LUSETTI, MICHELI, MATARRESE, ORSENIGO, MANFREDI, NAPOLI, PATRIA, PERANI, PIREDDA, PORTATADINO, RABINO, RAVASIO, RICCI, RIGHI, RINALDI, RUSSO RAFFAELE, SANGALLI, SANTONASTASO, SAPIENZA, SARETTA, SAVIO, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOLLA, ZOPPI, ZUECH**

*Presentata il 1° ottobre 1987*

Modifica del numero 21) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'esenzione dall'IVA delle prestazioni di assistenza domiciliare rese agli anziani, ad invalidi, agli handicappati, e ai minori in situazione di disadattamento e di devianza

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti noto come nel campo assistenziale si sia largamente diffusa la tendenza ad evitare il ricovero della persona presso istituzioni assistenziali, organizzando in alternativa l'assistenza domiciliare che consente al cittadino di vivere, quando ciò è possibile, nel proprio ambiente, nella propria casa.

La deistituzionalizzazione è così una scelta largamente diffusa tra le famiglie e gli enti locali.

Ciò sta avvenendo per anziani, per invalidi, per handicappati, per tossicodipendenti, per i minori coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza con l'intervento di assistenti domiciliari, personale qualificato che svolge a domicilio le stesse mansioni che svolgono, ad esempio, gli addetti all'assistenza nelle case di riposo, come risulta dal mansionario della risoluzione n. 37 adottata dal Consiglio d'Europa nel dicembre del 1977 e dal mansionario adottato da otto regioni ita-

liane, recepito anche nella circolare del Ministro dell'interno per la determinazione del profilo professionale delle assistenti domiciliari.

Il legislatore in sede di istituzione dell'IVA ha giustamente avuto la sensibilità e l'attenzione di esentare alcune prestazioni per il carattere soggettivo nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie o, in merito all'oggetto del servizio, varie prestazioni di carattere sociale.

Le attività di assistenza domiciliare, anche quando sono svolte da parte di cooperative o imprese operanti nel comparto dei servizi sociali, non sono ricomprese tra quelle esenti da IVA, anche se gli operatori hanno una professionalità specifica raggiunta con la frequenza di corsi professionali avallati e riconosciuti dall'ente pubblico.

Considerato che il numero 21) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'esenzione dell'IVA per « le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli della gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni acces-

sorie », con la presente proposta di legge si intende esonerare dall'IVA le prestazioni di assistenza domiciliare rese da assistenti domiciliari agli anziani, agli invalidi, agli handicappati, ai minori in situazione di disadattamento e di devianza, purché in possesso di qualificazione professionale e quando l'assistenza sia riconosciuta necessaria ed indispensabile dal comune.

Come è a tutti noto i compiti di assistenza ricadono, come previsto dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sull'ente locale che, non potendo interamente soddisfare direttamente queste esigenze, le svolge avvalendosi di persone, di imprese, di cooperative operanti nel comparto dei servizi sociali. Questa soluzione largamente diffusa nel territorio nazionale solleva il comune dagli oneri gestionali che vengono trasferiti, in genere mediante convenzione, al privato, con un sicuro risparmio economico e con una organizzazione del servizio più duttile ed elastica.

È quindi profondamente contraddittorio che per un simile servizio si preveda il pagamento dell'IVA.

Per queste motivazioni si chiede agli onorevoli colleghi di voler prendere in esame e di approvare la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Al numero 21) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vengono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché le prestazioni di assistenza domiciliare rese agli anziani, agli invalidi, agli handicappati, ai tossicodipendenti, ai minori in situazione di disadattamento e di devianza, da parte di assistenti domiciliari in possesso di qualificazione professionale e quando l'assistenza sia riconosciuta necessaria ed indispensabile dal comune di competenza ».